

Regolamento sulle commissioni e sui costi

Ai sensi dell'art. 7 dell'atto costitutivo della HBL Fondazione di libero passaggio (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento sulle commissioni e sui costi (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le commissioni, i costi e le remunerazioni derivanti dal rapporto contrattuale con la Fondazione e con eventuali partner contrattuali.

Art. 2 Servizi soggetti ai costi

Per i seguenti servizi, la Fondazione applica, fatte salve eventuali spese, spread valutari e oneri di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo ecc.), le seguenti remunerazioni, che vengono indicati come voci separate o raggruppati in un'unica voce come commissione forfettaria:

1. Soluzioni di conto

Gestione del conto di libero passaggio	CHF 0
Gestione del conto titoli di libero passaggio	CHF 0
Trasferimento di averi di libero passaggio	CHF 0

2. Soluzioni in titoli

Per i costi connessi agli investimenti in titoli, al conto di libero passaggio viene addebitata trimestralmente «pro rata temporis» una «remunerazione forfettaria» pari al massimo all'1,25% all'anno del reddito investito.

Tale remunerazione forfettaria copre tutti i costi, gli onorari e le spese della Fondazione, della banca e del partner contrattuale in relazione all'investimento in titoli e al deposito del partner contrattuale in relazione all'investimento in titoli e al deposito di libero passaggio del titolare della previdenza. Sono escluse le spese, gli spread sui cambi e gli oneri di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.).

3. Versamenti

a) Trasferimenti a istituti di previdenza o istituti di libero passaggio	CHF 0
Prestazione di vecchiaia (anticipata) e prestazione di vecchiaia all'età di riferimento	CHF 0
Lavoro autonomo, invalidità o decesso	CHF 250

b) Trasferimento definitivo del domicilio all'estero
Commissione di erogazione per ogni conto esistente CHF 500 (versamento entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta, non garantito in caso di soluzione titoli esistente)

4. Consegna dei titoli

Commissione di elaborazione della Fondazione
per posizione in caso di consegna a banche terze CHF 100

La commissione comprende le istruzioni all'istituto depositario

e il controllo della consegna ed è limitata a un massimo di CHF 500 per portafoglio.

Commissione di elaborazione della Fondazione per ogni posizione in caso di consegna in un deposito presso la banca che gestisce il conto della Fondazione CHF 0

Eventuali commissioni di consegna dei titoli da parte dell'istituto depositario incaricato della consegna, nonché commissioni bancarie, imposte di bollo, tasse ecc. non sono incluse nella commissione di gestione della Fondazione e vengono addebitate al titolare della previdenza.

5. Promozione della proprietà d'abitazione

Prelievo anticipato per conto, con domicilio in Svizzera	CHF 400
Prelievo anticipato per conto, con domicilio all'estero	CHF 600
Costituzione in pegno per conto	CHF 0

Le commissioni, gli oneri e gli altri costi da versare a terzi in relazione a un prelievo anticipato o a una costituzione in pegno, in particolare per l'iscrizione della restrizione alla alienazione nel registro fondiario, sono a carico del titolare della previdenza.

6. Varie

Ricerca di indirizzi	CHF 50
Modifica della strategia d'investimento scelta	CHF 0
Servizio di previdenza e-banking	CHF 0

7. Servizi e costi aggiuntivi

I servizi straordinari e i costi sostenuti o richiesti dal titolare della previdenza alla Fondazione o a terzi, quali ad esempio spedizioni espresse, recupero di imposte sul reddito estere, riproduzione di documenti, redazione di documenti personalizzati, traduzioni ecc., vengono addebitati direttamente sul conto previdenziale del titolare della previdenza a una tariffa oraria di CHF 180.

Art. 3 Commissione di intermediazione

Previo accordo con il titolare della previdenza, su ogni versamento può essere prelevata in anticipo una commissione di intermediazione pari al massimo al 3,00% a titolo di compenso per l'attività di intermediazione. Ciò vale esclusivamente per i nuovi fondi e non per gli averi previdenziali già vincolati. Le commissioni di intermediazione relative alle soluzioni di conto sono limitate a un massimo di 12 mesi.

Art. 4 Calcolo e addebito dei costi e delle commissioni

1. Le commissioni degli incaricati vengono addebitate sul conto di libero passaggio.
2. In caso di uscita dalla Fondazione, l'addebito dei compensi avviene pro rata temporis alla data di valuta dell'uscita dalla Fondazione.
3. La base di calcolo per i compensi relativi alla consulenza pre-

videnziale fornita da terzi è costituita dall'avere di libero passaggio versato.

4. La base di calcolo per le remunerazioni periodiche è costituita dal valore di mercato dell'avere di libero passaggio investito alla data di riferimento trimestrale.

5. Le remunerazioni per le consulenze previdenziali fornite da terzi vengono addebitato al momento dell'incasso.

6. Tutte le remunerazioni periodiche vengono addebitate trimestralmente sul conto di libero passaggio.

7. Tutti gli altri costi vengono addebitati al momento in cui vengono sostenuti.

8. In caso di mancanza di liquidità, la Fondazione può liquidare titoli per un controvalore pari al compenso e ai costi e addebitare di conseguenza il conto di libero passaggio.

Art. 5 Compensi di terzi

I compensi da parte di terzi, che vengono rimborsati alla Fondazione in aggiunta alle remunerazioni delle spese previste dal regolamento, devono essere comunicati al titolare della previdenza e accreditati a suo favore.

Art. 6 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7 Imposta preventiva

La Fondazione richiede il rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni, se possibile con cadenza annuale.

Art. 8 Interessi attivi sulle soluzioni in titoli

I saldi dei conti titoli non devono essere remunerati ai tassi d'interesse preferenziali applicabili ai conti di libero passaggio.

Art. 9 Lacune nel regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni relative a casi particolari, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 10 Modifiche al regolamento

Il Consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento una modifica del presente regolamento. La Fondazione informa i titolari in forma adeguata in merito alle modifiche del regolamento. La versione attualmente in vigore è disponibile gratuitamente sul sito web della Fondazione o può essere richiesta alla Fondazione stessa.

Art. 11 Lingua di riferimento e parità di genere

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti. La forma maschile si applica a tutti i generi.

Art. 12 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento è soggetto al diritto svizzero. Per quanto riguarda le controversie tra il titolare della previdenza, altri aventi diritto e la Fondazione, sono competenti i tribunali ai sensi dell'art. 73 LPP. Per il resto, il foro competente per tutti i tipi di procedi-

mento è Lenzburg, così come il luogo di adempimento e di esecuzione per i titolari della previdenza/partner contrattuali senza domicilio o sede in Svizzera.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2026.